

strati, come a volte è stato denunciato attraverso articoli di stampa, o esposti al CSM —:

quali azioni disciplinari siano state promosse, successivamente alle predette dichiarazioni, in particolare nei confronti di magistrati operanti nel circondario del Tribunale di Taranto. (4-07349)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il contratto collettivo nazionale autoferrotramvieri, stipulato e sottoscritto dalle parti sociali in data 27 novembre 2000 non ha trovato, ad oggi, puntuale applicazione nella parte economica, che, evidentemente, riveste importanza essenziale per tutti i lavoratori del settore;

il contratto collettivo nazionale 27 novembre 2000 scade in 31 dicembre 2003;

si dovrebbe a questo punto procedere all'inizio della trattativa per la stipula del nuovo contratto collettivo, mentre, in realtà, non si è dato inizio all'applicazione di quello vigente;

detta situazione ha generato forte malcontento e legittima protesta da parte di tutti i lavoratori del settore che, infatti, hanno indetto, negli ultimi mesi, scioperi per l'applicazione della parte economica del contratto —:

se non si ritenga di dover assumere le opportune iniziative affinché si provveda alla corresponsione delle spettanze, con gli arretrati, a tutti i lavoratori del settore. (3-02644)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

CRISCI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con bando di gara pubblicato sul foglio inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2000, l'ANAS — Ente Nazionale per le strade — ha indetto una gara a licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione della variante Teramo-Giulianova, lotto 3°, tratto « Villa Zaccheo-Mosciano S. Angelo », per un importo a base d'appalto di 48.179.190,28 euro;

in data 8 marzo 2002 i lavori sono stati aggiudicati alla Toto S.p.A., con un ribasso del 25,19501 per cento;

la S.p.A. Cavalleri Mario e De Sanctis Costruzioni, nell'aprile 2002, hanno prodotto ricorso al T.A.R. Lazio avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara alla « Toto S.p.A. », impugnando la determinazione con cui è stata dichiarata inammissibile la loro offerta;

in data 2 maggio 2002 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con sentenze del T.A.R. Lazio del 15 gennaio 2003 e del Consiglio di Stato — Sezione Quarta — del 17 giugno 2003, sono state sostanzialmente accolte le ragioni dell'ATI « Cavalleri-De Sanctis S.p.A. » ed annullato conseguentemente il provvedimento di aggiudicazione dei lavori;

a tutt'oggi non si conoscono gli intendimenti dell'ANAS in ordine alle determinazioni da assumere;

non sono comprensibili e giustificabili ulteriori ritardi rispetto alla realizzazione di un'opera indispensabile per fluidificare il traffico dal Tirreno all'Adriatico e per eliminare i disagi e le situazioni di grave pericolo che caratterizzano la SS. 80 del Gran Sasso d'Italia;

la realizzazione del successivo quarto lotto è stata compresa nel quadro degli interventi previsti dal programma delle

infrastrutture strategiche, allegato al documento di programmazione economico-finanziaria —:

se non ritenga di dover assumere con urgenza ogni utile provvedimento teso a superare l'attuale situazione di incertezza ed a consentire la realizzazione del 3° lotto della variante alla strada statale tra Teramo e Giulianova. (5-02318)

VIGNI e ABBONDANZIERI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

dopo le polemiche sul conflitto d'interessi fra l'incarico di Ministro delle infrastrutture e di principale azionista della Rocksoil (vedi lavori linea ferroviaria ad alta velocità Firenze Bologna, vedi il tunnel del passante di Mestre), il Ministro Lunardi si era impegnato a cedere le azioni della società (cosa che ha fatto girandole a moglie e figlia) e a tenere la società della sua famiglia lontana dalle commesse italiane;

secondo il quotidiano MF nel bilancio 2002 della Rocksoil figurano quattro nuove importanti commesse tra cui una consulenza sulla progettazione del nuovo *tunnel* per l'alta velocità sulla tratta Lione-Torino, una delle opere strategiche contenute nel piano per le grandi infrastrutture;

la tratta italiana della Torino-Lione è in procedura di valutazione d'impatto ambientale e ancora in attesa del via definitivo da parte del Ministero delle infrastrutture;

ciò renderebbe ancora più clamorosamente evidente il conflitto di interessi comunque esistente, per il Ministro delle infrastrutture —:

quale sia esattamente la situazione relativa agli incarichi di consulenza e di progettazione concernenti i lavori per il nuovo *tunnel* per l'alta velocità sulla tratta Lione-Torino e quali risultino essere le società destinatarie di tali incarichi. (5-02323)

Interrogazioni a risposta scritta:

PECORARO SCANIO e LION. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'interno, al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'accordo di programma quadro del sistema delle infrastrutture di trasporto posto in essere tra la Regione Calabria e il Governo della Repubblica prevede una serie di opere infrastrutturali;

tra le opere previste dall'accordo di programma quadro vi è il progetto di approdo turistico nel comune di Bonifati (Cosenza);

in data 14 aprile 2001 la società Edilten, con sede in Cosenza, richiedeva in concessione per trent'anni un'area demaniale e relativo specchio d'acqua per la realizzazione di un approdo turistico. La succitata società in data 13 aprile 2002 trasmetteva al comune di Bonifati il progetto esecutivo relativo all'approdo turistico il quale prevede: sette moli di sopraflutto, due darsene (una interna e l'altra esterna), un pennello nord, una passeggiata a mare e l'altra pedonale, una banchina massi, un moletto di rifornimento, diverse palancole e pannelli di rivestimento ed altre opere strutturali ricadenti sul pezzo di costa in oggetto;

il progetto per l'approdo turistico è stato approvato con delibera n. 56 il 31 marzo 2003 dalla Giunta Comunale di Bonifati;

l'approdo turistico è stato denominato « Baia di Fella »;

per la realizzazione del succitato progetto il Comune di Bonifati non ha indetto la procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente;

il TAR Lazio, sez. II bis, con sentenza n. 2429 del 22 marzo 2003 ha sottolineato l'importanza delle procedure a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi come disposto dall'articolo 113 del testo

unico sull'ordinamento degli enti locali. Inoltre l'articolo 35 della Finanziaria del 2002 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligatorietà, per i servizi pubblici locali a rilevanza industriale, del conferimento dell'attività di erogazione dei servizi stessi a società di capitali da individuarsi attraverso l'esperimento di procedure concorsuali a evidenza pubblica. Di fatto le nuove norme hanno introdotto il divieto di procedere a forme di affidamento diretto della gestione del servizio di erogazione stabilendo, in aggiunta, un periodo di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, di scadenza o cessazione anticipata delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica. Pur essendoci l'assenza di un regolamento attuativo dell'articolo 35 e, quindi « sottoposto ad una incertezza interpretativa », il TAR Lazio con la citata sentenza ha stabilito che l'interpretazione dell'articolo 35 deve essere inquadrata nell'ambito dei più generali principi comunitari in materia di servizi pubblici (Direttive n. 92/50 e n. 97/52 recepite rispettivamente con il decreto legislativo n. 157/95 e decreto legislativo 65/2000);

la Commissione Europea in diverse occasioni aveva avviato una procedura di infrazione contro la prassi italiana di affidare a società miste la gestione dei servizi pubblici locali attraverso forme di affidamento diretto. Tale contestazione era stata già accolta dalla circolare interpretativa n. 12727 del 19 ottobre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento delle Politiche Comunitarie) che aveva ribadito la necessità delle procedure ad evidenza pubblica. La circolare interpretativa aveva tra le altre cose precisato l'obbligatorietà della scelta del contraente privato tramite gara, obbligatorietà sancita dai principi comunitari sulla liberalizzazione dei servizi pubblici; principi che avevano già reso non legittima la programmata costituzione delle società miste con individuazione diretta del socio privato: obbligatorietà in seguito assunta dall'articolo 35 della Finanziaria 2002;

il Consiglio di Stato (V sez. sentenza del 19 febbraio 1998 n. 192) ha stabilito che: « ...la salvaguardia dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e della libertà di mercato è ugualmente garantita dalle modalità e dalle cautele che accompagnano la scelta del socio privato di minoranza. Tanto che questa deve essere compiuta dal comune attraverso una apposita procedura concorsuale perché il socio privato è un imprenditore chiamato a svolgere mediante il suo apporto parte rilevante di un pubblico servizio e ciò esclude che l'amministrazione possa basarsi, nella scelta del socio, su generici apprezzamenti soggettivi e, comunque, di carattere fiduciario perché ciò escluderebbe i principi di buona amministrazione e trasparenza dell'azione amministrativa... »;

il Comune di Bonifati nella già citata delibera afferma il principio che l'approvazione del progetto dell'approdo turistico equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse. Siffatta affermazione deliberativa è priva di qualunque fondamento tecnico-giuridico in materia urbanistica per i seguenti motivi: la creazione del porto turistico è stata proposta da un ente privato e non dal Comune. Il Piano Regolatore di Bonifati non prevede tale tipo di opere in detta zona e, quindi, l'opera si inquadra in una variante allo strumento urbanistico che per poter essere realizzata necessita di un iter amministrativo di modifica del Piano Regolatore. Tant'è vero che la legge n. 1150/42 all'articolo 7 dispone che opere similari destinate alla collettività devono essere previste anche nei Piani Regolatori Generali comunali. L'opera di che trattasi, anche se inquadrata nel cosiddetto « piano spiaggia », dovrà essere necessariamente recepita quale variante del locale strumento urbanistico vigente;

la delibera n. 56 della Giunta Comunale del 31 marzo 2003 ha stabilito che la società mista mediante partecipazione pubblica minoritaria sarà finanziata per il

30 per cento dal Comune e per il 70 per cento dalla Edilten (importo complessivo di euro 8.562.819,17);

L'atto deliberativo di approvazione del progetto, a quanto risulta all'interrogante, sarebbe privo della necessaria copertura finanziaria e, pur essendoci un carattere di urgenza, la copertura finanziaria si rende indispensabile entro il termine di trenta giorni. A tale proposito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8189 del 2003 ha affermato che: «...il pagamento delle somme dovute, in esecuzione di un rapporto negoziale, non possa prescindere dal rispetto delle procedure contabili legislativamente previste, laddove il versamento di detti importi gravi sul bilancio di altro ente...» ed ancora: «...come è noto, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle amministrazioni locali e la corretta gestione delle risorse, il legislatore ha previsto con l'articolo 23 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito dalla legge 144 del 1989, sostituito dall'articolo 35 del decreto legislativo 77 del 1995, poi modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 342 del 1997 e, infine, trasfuso nell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 267 del 2000, una complessa disciplina volta ad assicurare la copertura finanziaria e a contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio. A tal uopo, ha prescritto che la valida acquisizione di beni e servizi sia subordinata alla registrazione dell'impegno contabile e alla attestazione della copertura finanziaria, o nel caso di lavori di «somma urgenza», alla successiva regolarizzazione contabile entro il termine di trenta giorni ed infine: «...il principio secondo il quale tutte le uscite dell'amministrazione pubblica debbono trovare copertura», consacrato definitivamente con la disciplina in esame, impone che ogni somma di denaro, diretta all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta, sia vincolata, nell'ambito del capitolo di bilancio, a quella specifica destinazione, attraverso il meccanismo della registrazione dell'impegno di spesa. Da ciò consegue che, ai fini del versamento dell'importo dovuto, non rilevi la provenienza della somma, bensì la circostanza che il competente organo abbia impresso una

specifico funzione alla somma già stanziata per generiche finalità pubbliche. Posto, pertanto, che l'utilizzazione di denaro pubblico è subordinata all'impegno dello stesso nell'ambito del bilancio di previsione...»;

il Comune di Bonifati non ha prodotto ad oggi la prescritta procedura di compatibilità ambientale, violando il tal modo le disposizioni normative previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996;

la stragrande maggioranza dei proprietari di abitazioni (residenti e villeggianti) del borgo ubicato di fronte al porto denominato Baia di Fella ha espresso la propria contrarietà al suddescritto progetto consegnando una petizione popolare alla Regione Calabria;

il pezzo di costa interessato alla creazione del porto turistico ha un'erosione della costa pari al 60-70 per cento;

in data 29 luglio 2003 è stata convocata dalla Regione Calabria (Dipartimento Urbanistico - Settore Demanio Servizio di Cosenza) la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto per la realizzazione dell'approdo turistico denominato «Baia di Fella»;

secondo l'interrogante l'intera vicenda configura un grave rischio di sperpero del denaro pubblico e di lesione del principio di legalità —:

quali azioni il Ministro dell'ambiente intenda adottare per far sì che vengano rispettate quelle misure normative volte a valutare la fattibilità di realizzazione dell'approdo turistico e, inoltre, quali interventi il Ministro voglia porre in essere per risolvere o quantomeno ridurre in maniera significativa il fenomeno dell'erosione della costa fatta oggetto di un ennesimo scempio ambientale;

se la società Edilten sia in possesso dei requisiti richiesti per legge ovvero: la certificazione antimafia;

se alla luce di quanto esposto in premessa, non si intenda valutare l'opportunità di chiedere alla Conferenza dei servizi

che si terrà prossimamente — considerando che la stessa è il frutto di un accordo di programma quadro con il Governo — di fornire tutti gli elementi a supporto che dimostrino l'effettivo rispetto di tutte le norme afferenti tali contesti socio-amministrativi. (4-07307)

LETTIERI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'ANAS spa in Basilicata, come evidenziato nel confronto tra la direzione regionale dell'azienda e le organizzazioni sindacali, necessita di un organico funzionale al miglioramento degli attuali compiti e agli investimenti già programmati sul territorio regionale;

c'è la necessità non solo di dare stabilità al personale assunto a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro temporaneo, ma anche la urgenza di incrementare il numero delle professionalità tecniche e/o amministrative e di riqualificare il personale in servizio al fine di elevare sempre più la qualità delle opere e dei servizi forniti dall'ANAS;

da ultimo, ma non per importanza, occorre stabilire precisi criteri e procedure di selezione del personale, anche per le eventuali assunzioni temporanee;

vi è altresì l'esigenza di coinvolgere per le progettazioni, direzioni dei lavori e collaudi i tecnici liberi professionisti residenti in regione, ovviamente sulla base di specifici criteri di professionalità e rotazione, al fine di « spalmare » anche sui territori delle singole regioni i vari incarichi attualmente centralizzati a Roma sulla base di criteri non sempre intelligibili —;

se non intenda sollecitare in merito la direzione generale dell'ANAS. (4-07324)

BOCCHINO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il trasporto ferroviario gestito da Trenitalia s.p.a continua ad essere condizio-

nato da disservizi, quali affollamento delle carrozze, soppressione delle corse su molte linee, frequenti ritardi dei treni, scarsa informazione ai passeggeri, pulizia non effettuata a bordo e nelle stazioni, mancata esposizione dell'orario ferroviario, mancata esposizione degli indicatori del binario di partenza che rendono incresciose ed insostenibili le condizioni in cui i passeggeri sono costretti a viaggiare;

il preoccupante dato è emerso oltre che da una inchiesta condotta a cavallo tra il 2002-2003 dalla associazione dei consumatori « Altroconsumo », anche dai monitoraggi compiuti dalle Regioni nell'esplorazione dei loro poteri di controllo, quale il Veneto che ha rilevato 200 infrazioni, la Toscana che ha denunciato numerosi episodi di ritardo su gran parte delle linee della rete regionale per problemi strutturali legati alla scarsa manutenzione, le aree meridionali che continuano a registrare un servizio sempre più inadeguato e carente;

nell'ultimo contratto di servizio pubblico 2002-2003 stipulato tra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia s.p.a. sono state inserite disposizioni volte a garantire un livello ottimale di qualità dei servizi offerti nel rispetto di indicatori e standard predefiniti, nonché modalità per il monitoraggio dei servizi prestati;

l'articolo 10 del contratto suddetto prevede che il ministero delle infrastrutture e trasporti effettui una valutazione dei servizi prestati ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali, anche in ambito regionale ed un meccanismo di penalità per il mancato conseguimento degli obiettivi di qualità;

l'articolo 12, comma 1, secondo capoverso, del citato contratto dispone che il ministero parteciperà alla valutazione delle procedure di rilevazione della qualità percepita dall'utenza sulla quale sono basati i fattori e gli standard di qualità previsti dall'articolo 7;

la Trenitalia s.p.a. ha adottato, per rafforzare il rapporto di trasparenza e di confronto leale con la propria clientela, la Carta dei Servizi « nazionale » per i servizi di mobilità a media e lunga percorrenza e 21 Carte di servizi regionali per le singole mobilità locali con le quali ha assunto una serie di impegni qualitativi e quantitativi e ha precisato i fattori che determinano la « Qualità del Servizio »;

con le suddette Carte la Trenitalia s.p.a. ha rinnovato l'impegno della Società, fornendo uno strumento per tenere vivo il rapporto di collaborazione e di confronto sia con i singoli clienti, sia con le associazioni che li rappresentano, sia con gli enti con cui ha sottoscritto i singoli contratti di servizio;

l'articolo 9, comma 4, del Contratto di Servizio 2002-2003 riconosce al Ministero, secondo le modalità organizzative e temporali che ritiene più opportune, rilevazioni e controlli per verificare il rispetto degli impegni contrattuali da parte della società —:

quali iniziative il Ministro intenda adottare e se non ritenga opportuno effettuare quelle rilevazioni e controlli sui servizi effettivamente resi da Trenitalia s.p.a. per riuscire a garantire all'utente collegamenti ferroviari rapidi, affidabili e decorosi e trasformare così il trasporto ferroviario in una valida ed ecologica alternativa ad altri mezzi di trasporto. (4-07338)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta orale:

CENTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa (*Repubblica* del 6 settembre 2003) si è appreso che presso le strutture territoriali di polizia della città

di Torino operava, in qualità di ausiliario di leva, il giovane Matteo Federici di 20 anni;

è noto che gli ausiliari di leva nei vari corpi dello Stato (polizia, carabinieri, vigili del fuoco), una volta reclutati come ausiliari di leva hanno il diritto di « ferma », vale a dire di essere confermati nei ruoli permanenti del corpo, salvo che si rendano responsabili di palesi inadempienze disciplinari collegate con l'espletamento delle loro funzioni;

dalle predette notizie di stampa si è appreso che — pur avendo egli chiesto la ferma — questa non sia stata concessa al giovane ausiliario Federici;

il motivo per cui questo raro provvedimento è stato assunto — a quanto risulta dalle predette fonti — è un rapporto che sarebbe stato steso da commilitoni del giovane a seguito di una discussione politica avuta da costoro con il Federici;

l'oggetto della conversazione — avuta su un automezzo della polizia al ritorno da un servizio presso uno stadio — avrebbe riguardato l'atteggiamento della polizia nei confronti dei manifestanti di Genova nel luglio 2001. Al riguardo il parere del Federici era che tra i manifestanti occorresse fare delle distinzioni tra quanti erano animati da intenti pacifici e solidaristici verso i paesi del mondo meno sviluppato; e quanti invece avevano preso (e in genere prendono) la manifestazione come pretesto per compiere atti gratuitamente violenti;

sempre secondo il resoconto giornalistico, al Federici nessuno dei commilitoni avrebbe risposto con argomenti ma solo con insulti e minacce. Tra l'altro uno dei suoi interlocutori avrebbe pronunciato la seguente frase: « Per i comunisti come te ci vorrebbe Mussolini », come a dire che nei riguardi delle persone di sinistra occorrebbero i metodi usati dal regime fascista nei confronti di Matteotti, Amendola e Gramsci;

a parte il fatto che in Italia vige l'articolo 21 della Costituzione che garan-